

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
TESI DI LAUREA MAGISTRALE



DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

A.A 2010 – 2011

Sistemi comparati di Governo e Amministrazione

**L'interazione delle autonomie territoriali intermedie nell'Unione
Europea: Modelli a confronto e focus specifico sulla fase ascendente**

RELATORE: Prof.ssa Carmela Decaro

CANDIDATO: Michele Polidori

CORRELATORE: Prof. Marco Di Folco

L'interazione delle autonomie territoriali intermedie nell'Unione Europea: Modelli a confronto e Focus specifico sulla fase ascendente

Il punto di vista europeo:

1) L'evoluzione del ruolo degli enti territoriali regionali nel processo di integrazione europea

- 1.1 Regione: una definizione ad ostacoli
- 1.2 L'indifferenza originaria del diritto comunitario all'organizzazione interna degli stati membri
- 1.3 Gli anni Ottanta: partenariati, Atto unico europeo e Consiglio consultivo degli enti locali
- 1.4 I trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza
- 1.5 La Dichiarazione di Laeken e il Libro bianco sulla governance europea
- 1.6 Il ruolo delle Regioni nella Convenzione sul futuro dell'Europa
- 1.7 Le Regioni nel nuovo Trattato di Lisbona

2) Regioni e principio di sussidiarietà europea

- 2.1 La sussidiarietà per l'esercizio delle competenze comunitarie
- 2.2 La dimensione e gli effetti dell'azione
- 2.3 La sussidiarietà come rispetto delle particolarità locali
- 2.4 Consultazioni e ricorsi in nome della sussidiarietà

3) Il Comitato delle Regioni nella Governance europea

- 3.1 "Il regionalismo istituzionale": il contributo dei Lander tedeschi all'istituzione del Comitato delle Regioni
- 3.2 La composizione del Comitato delle Regioni
- 3.3 La struttura del Comitato delle Regioni
- 3.4 L'evoluzione del Comitato delle Regioni: fase iniziale
- 3.5 L'evoluzione del Comitato delle Regioni nella nuova governance europea
 - 3.5.1 La consultazione diretta
 - 3.5.2 Il Dialogo strutturato
 - 3.5.3 Il dialogo territoriale (GECT)
 - 3.5.4 Il dialogo territoriale (Piattaforma Europa 2020)
- 3.6 L'evoluzione del Comitato delle Regioni alla luce del Trattato di Lisbona
 - 3.6.1 La nuova posizione del Comitato delle Regioni nel processo legislativo dell'Unione europea: la fase pre – legislativa
 - 3.6.2 La nuova posizione del Comitato delle Regioni nel processo legislativo dell'Unione europea: la fase ex-ante
 - 3.6.3 La nuova posizione del Comitato delle Regioni nel processo legislativo dell'Unione europea: la fase ex-post

Il punto di vista nazionale:

4) La partecipazione delle Regioni italiane alla legislazione europea

- 4.1 Le disposizioni costituzionali
- 4.2 La partecipazione indiretta e il ruolo della Conferenza Stato- Regioni
- 4.2.1 Il CIACE
- 4.3 La partecipazione diretta
- 4.4 Il ricorso delle Regioni presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea attraverso lo Stato
- 4.5 La partecipazione delle assemblee legislative regionali al processo decisionale europeo

5) La partecipazione dei territori del Regno Unito alla legislazione europea

- 5.1 I territori del Regno Unito e la devolution
- 5.2 La partecipazione dei territori alla formazione della volontà britannica sulle politiche europee
- 5.3 La partecipazione e la rappresentanza delle amministrazioni devolute nell'Unione europea
- 5.4 La partecipazione delle Assemblee dei territori alla fase ascendente del diritto comunitario. L'esempio scozzese

6) La partecipazione delle Comunità spagnole alla legislazione europea

- 6.1 Il Tribunale costituzionale sopperisce alla mancanza di disposizioni costituzionali
- 6.2 Il ruolo della Conferenza per gli Affari Comunitari nella partecipazione delle Comunità Autonome al processo decisionale europeo
- 6.3 Dal Consigliere autonomico alla presenza dei rappresentanti delle Comunità Autonome nei gruppi di lavoro e nelle sedute del Consiglio dell'Unione europea.
- 6.4 La presenza delle Comunità Autonome nei Gruppi e nei Comitati della Commissione Europea
- 6.5 I nuovi Statuti autonomici di stampo europeista

7) Conclusioni

Bibliografia

Sintesi elaborato

Al termine dell'elaborato pare necessario arrivare a delle conclusioni che si orientino, da un lato affrontando la dimensione europea dell'integrazione regionale, cercando di mettere a fuoco l'evoluzione e le possibili prospettive future in merito non soltanto alla governance multilivello, ma anche alla partecipazione e responsabilizzazione delle entità territoriali alla produzione del diritto comunitario, sotto l'aspetto di una più prolifica consultazione.

Dall'altro analizzando la prospettiva dal punto di vista nazionale e dunque esaminando le prospettive di sviluppo legate al coinvolgimento delle Assemblee regionali nel processo decisionale europeo, soffermandoci appunto ai casi specifici sopra esposti.

Il Comitato delle Regioni è oggi un organo complementare delle istituzioni comunitarie, rappresentativo delle regioni e degli enti locali in seno all'UE, il cui posto ed importanza nel sistema istituzionale europeo è dovuto alla sua esperienza e sulla sua competenza nell'ambito delle questioni regionali e locali dei differenti livelli sub-statali dell'Unione Europea.

La creazione di quest'organo europeo è nata dalla consapevolezza che lo sviluppo e la crescita dell'economia dell'Unione Europea siano strettamente connessi allo sviluppo della dimensione locale. Così nel corso di questa politica comunitaria, in virtù della necessità di perseguire obiettivi specifici a livello europeo è emersa la necessità di rafforzare l'autonoma capacità di sviluppo delle singole realtà territoriali, al fine di ottenere una crescita più armoniosa, più equilibrata e duratura.

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e l'investitura della nuova Commissione europea per il mandato 2010 – 2014 si apre una nuova fase relativa ad una strategia per la crescita e l'occupazione più efficiente che sia in grado di raggiungere i nuovi obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso un'ampia titolarità e un partenariato forte dei vari livelli di governo.

Le nuove disposizioni contenute nel Trattato favoriscono la partecipazione degli enti territoriali alla definizione e all'attuazione delle politiche europee. Oltre a rafforzare i poteri e le competenze del Comitato delle Regioni, esso incorpora nelle basi giuridiche e politiche dell'Unione europea il principio di sussidiarietà subnazionale e l'obiettivo della coesione territoriale.

Gli aspetti derivanti dalla coesione territoriale, ai quali ben si collegano i sistemi di governance multilivello, sembrano rappresentare una possibile soluzione al perseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, attraverso appunto un rinnovato e maggiore coinvolgimento degli enti locali e regionali.

Gli strumenti messi in campo sono assai numerosi e investono a tutto campo le tematiche fondamentali delineate dalla strategia europea. Si parte, ad esempio, dal Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) relativamente agli aspetti transfrontalieri e interregionali; passando attraverso la Decentralised Cooperation Local and Regional Authorities for Development, promossa congiuntamente dal Comitato delle Regioni e dalla Commissione europea, per incrementare la diffusione di buone pratiche per intraprendere le nuove attività di cooperazione.

Da non dimenticare anche l'istituzione dell'ARLEM (Assemblea Euro – Mediterranea per le questioni Regionali e Locali) come organismo consultivo che mira a portare una dimensione regionale e locale al partenariato euro – mediterraneo e con il compito di dimostrare, leggendo l'atto istitutivo, l'efficacia e l'efficienza di una cooperazione tra autorità locali e regionali, nonostante le grandi barriere politiche o istituzionali. L'Assemblea presenta 84 Membri dell'Unione e dei suoi 16 partner mediterranei che sono rappresentativi di regioni ed enti locali in possesso di mandato politico da parte di un'autorità territoriale.

Infine, un ultimo esempio può essere fornito dal rinnovato Patto dei Sindaci che coinvolge le autorità locali e regionali nella lotta contro il cambiamento climatico e lo sviluppo di un futuro energetico più sostenibile per le città d'Europa.

Dunque, la struttura consolidata di governance multilivello ben si adatta agli obiettivi legati alla politica di coesione, almeno dal punto di vista funzionale poiché essa permette un sempre maggior coinvolgimento delle realtà sub nazionali. Considerazioni a parte meriterebbero invece il tema della mutua collaborazione tra entità sub nazionali e Stati membri al fine di definire, insieme, obiettivi e impegni nazionali in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020, nel pieno rispetto del quadro legislativo nazionale.

Il ruolo del Comitato delle Regioni, alla luce delle nuove attribuzioni conferitogli dal Trattato di Lisbona, certamente diventa un aspetto centrale. Esso ha saputo ritagliarsi all'interno del sistema politico dell'Unione una sua specifica posizione riuscendo a farsi riconoscere come interlocutore indispensabile dalle istituzioni comunitarie. Nel nuovo scenario di governance multilivello la sua attività si è strutturata verso forme di

collaborazione più in linea anche con le necessità delle istituzioni regionali. A riprova di ciò si consideri le molte opportunità di consultazione messe in campo dal Comitato, anche in maniera telematica per “avvicinare” e ridurre il timing delle consultazioni, riguardanti il controllo del principio di sussidiarietà.

Non solo, adesso il Comitato delle Regioni può far sentire la sua voce anche nella fase di preparazione della proposta legislativa europea, anticipando di fatto la formulazione di pareri non più soltanto su un testo già elaborato.

Un altro elemento di novità, nella nuova governance europea, è lo sviluppo degli strumenti di consultazione diretta da parte della Commissione europea: oltre ad avvalersi della collaborazione degli organi consultivi istituzioni, come appunto il Comitato delle Regioni ed il Comitato economico e sociale europeo, essa si rivolge sempre più spesso direttamente alle cosiddette parti potenzialmente interessate dalle sue iniziative, tra cui le autorità regionali.

Infine è da registrare la recente creazione da parte del Comitato delle Regioni di una rete che coinvolge parlamenti ed amministrazioni regionali e locali. Il concepimento di questa rete è dato dalla necessità di controllo della sussidiarietà dapprima elaborato in seno alla Convenzione Europea e ripreso successivamente con Lisbona. Così facendo è possibile ottenere una risposta/reazione in maniera tempestiva del Comitato nella fase di controllo politico ex ante e giuridico ex post.

Il Comitato delle Regioni attraverso i suoi pareri, potrà verificare se da parte della Commissione europea vi sia stata l'intenzione e la relativa portata di consultazione delle autorità regionali e locali, rispettando appunto le regole che essa stessa si è voluta dare. Ed eventualmente, qualora rilevasse un vizio sul rispetto del principio di sussidiarietà, potrà far valere le sue ragioni a difesa dei diritti di partecipazione presso la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Le condizioni di questo rafforzamento di fatto del Comitato delle Regioni, potranno essere meglio esplicate soltanto attraverso una migliore capacità di rappresentanza del Comitato stesso; soltanto se sostenuto attivamente dai protagonisti più importanti dell'azione regionale, quest'organo potrà presentarsi effettivamente come interlocutore autorevole presso gli altri attori comunitari. La partita regionale in Europa potrà essere vinta soltanto con la piena partecipazione e rappresentanza adeguata delle entità sub nazionali, partendo naturalmente dalle cosiddette regioni più forti.

In tal caso diventerà centrale la diffusione tra gli attori regionali, della convinzione che gli interessi delle varie categorie in campo nell'Unione europea potranno essere

meglio affrontati non con la contrapposizione, o peggio ancora, in maniera strettamente bilaterale, ma bensì attraverso la partecipazione comune di tutte le entità. In modo tale che l'espressione politica di oggi si converga in interesse trasversale, non soltanto nell'immediato, ma anche in prospettiva futura. Dal problema/rivendicazione di oggi per qualcuno dovrà nascere la soluzione per tutti di domani.

Passando invece agli aspetti più di carattere nazionale, in particolare sul coinvolgimento delle Assemblee regionali nel processo decisionale europeo, è possibile affermare che il processo di integrazione comunitaria abbia comportato sinora un rafforzamento degli Esecutivi a scapito delle Assemblee legislative, attraverso l'acquisizione di una più autonoma legittimazione ad agire in ragione del riparto dei poteri tra le Istituzioni comunitarie. Tale tendenza si è replicata anche nell'ambito delle Regioni con poteri legislativi.

L'eventualità di una maggiore partecipazione delle Assemblee legislative può essere vista, da un lato a ragione, come rischio di compromissione del precario equilibrio dei processi decisionali comunitari dal punto di vista dell'efficacia temporale, legata essenzialmente ai tempi già troppo lunghi per "fornitura" di risposte giuridiche adeguate.¹ Tuttavia è da registrare un notevole cambio di direzione, o meglio il tentativo di cambiare "le carte in tavola".

La predominanza di una forma di governo parlamentare nelle Regioni dell'Unione, fa sì che i Parlamenti regionali possono incidere anzitutto sui rispettivi Governi, ad esempio ottenendo che le informazioni sui progetti comunitari siano trasmesse tempestivamente e che sia sempre richiesto il loro parere prima di definire una posizione ufficiale da tenere in Consiglio dei ministri dell'Unione, quando la materia trattata è di competenza regionale.

Non solo, il riferimento specifico alle possibilità di consultazione anche delle Assemblee regionali² hanno messo in moto in alcuni paesi dell'Unione modalità di partecipazione alla fase ascendente del diritto comunitario che meritano di essere analizzate in una prospettiva di sempre maggiore evoluzione giuridica.

¹ A. Manzella, *"Il ruolo dei Parlamenti nazionali nella vita dell'Unione"*, in *L'Unione europea nel XXI secolo*, a cura di S. Micossi-G.L. Tosato, Bologna, 2008, p. 338

² Art. 6, Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato al Trattato di Lisbona, *"Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi."*

Ad esempio il Parlamento europeo che ammette la partecipazione dei Parlamenti regionali, su invito, alle sedute delle sue commissioni, laddove le materie trattate siano di evidente interesse regionale.

Il caso spagnolo e quello britannico, per quanto riguarda l'interazione tra Stato centrale e enti regionali nella fase ascendente, il termine entro il quale le entità regionali devono esprimersi non è predeterminato, ma è fissato di volta in volta, seppur tenendo presente il limite di otto settimane a disposizione delle Camere nazionali. Mentre per il caso italiano, fatto salvo il termine di cui sopra, si fa un esplicito riferimento ad un arco temporale di venti giorni, per la formulazione dell'intesa/accordo da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il coinvolgimento in prima battuta delle Assemblee regionali alla fase ascendente è tuttavia, in una fase che possiamo definire embrionale.

La preponderanza degli Esecutivi regionali è tutt'ora molto rilevante rispetto ai Consigli.

Nel sistema autonomico spagnolo il coinvolgimento delle Comunità negli affari europei, risente in prima istanza della mancanza di una norma costituzionale che disciplini sommariamente la materia. L'intervento nel corso degli anni del Tribunale costituzionale, da un lato ha aperto alla possibilità per le Comunità Autonome di affacciarsi sul terreno comunitario, dall'altro è innegabile che il Tribunale non potrà sostituirsi all'infinito come unico attore dedito a disciplinare una materia nella quale mancano riferimenti costituzionali precisi.

Ecco che aggiungendo, alla mancanza di norme costituzionali, un'evoluzione storica travagliata dal punto di vista politico - istituzionale, composta da una forte autodeterminazione delle singole Comunità già a partire dai secoli medievali, ben si capisce la riluttanza da parte del Stato centrale verso un'autentica apertura europeista in campo regionale. Il sistema delle conferenze settoriali, la cui origine storica è da ritrovarsi in alcuni casi specifici al secolo '800, non pare possa essere strumento ulteriore di evoluzione partecipativa, specialmente adesso in ambito europeo.

Soltanto un ritrovato spirito di collaborazione da ambo le parti, basato essenzialmente sulla fiducia reciproca potrà portare ad una riforma costituzionale che possa fare da apripista alle importanti istanze europee provenienti dalle Comunità. Vedi appunto il nuovo Statuto della Catalogna e i numerosi rimandi alle Istituzioni europee.

Nel sistema britannico, in riferimento al caso scozzese, l'Europa potrebbe in futuro rappresentare il punto di rottura per lo stesso Regno Unito.

È significativo segnalare che lo Scottish National Party crede che, con la moneta unica e la rafforzata integrazione europea, le possibilità di un mantenimento dell'unità del Regno Unito saranno drasticamente ridotte.³

Tale impostazione di tipo politica ha appunto dei riflessi anche sulla disciplina della partecipazione dei territori nell'Unione europea. Ai ministri delle amministrazioni devolute del Regno Unito è, sì, riconosciuta la possibilità di partecipare e di intervenire alle sedute del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, tuttavia essi devono comunque rappresentare la posizione assunta dal Governo di Londra, alla cui formazione, per assurdo potrebbero non avere partecipato. Le relazioni con le istituzioni comunitarie restano saldamente sotto la gestione del Governo britannico.

Il coinvolgimento delle amministrazioni devolute è disciplinato attraverso un Concordat che può essere rinnovato di anno in anno, la cui portata ed efficacia dal punto di vista giuridico può essere compromessa.

In riferimento all'Assemblea scozzese, uno degli aspetti principali, in riferimento alla partecipazione alla fase ascendente, lo si deve attribuire alla European and External Relations Committee, in relazione alla nuova disciplina di early warning introdotta con il Trattato di Lisbona.

Nel caso, italiano il duplice processo di riforma degli ordinamenti, comunitario (Trattato di Lisbona) e nazionale (nuovo Titolo V), ha configurato due aspetti principali che vanno ad incidere sull'ordinamento regionale. Da una parte i nuovi Statuti regionali calibrati per assolvere alle nuove funzioni. Dall'altra l'organizzazione e i procedimenti decisionali dei Consigli regionali.

Dal primo punto di vista, va anzitutto ricordato come in tutti gli Statuti delle regioni ordinarie approvati dopo la riforma del Titolo V della Costituzione si riscontri l'introduzione di un articolo specificamente dedicato ai rapporti tra ordinamento regionale e ordinamento comunitario. Sia per quanto riguarda la partecipazione alla fase ascendente, sia, in maniera più marcata, per la fase discendente.

Tuttavia pare giusto segnalare che alcune regioni, già prima della riforma del Titolo V, avevano intrapreso la strada del rafforzamento delle Assemblee regionali, per quanto concerne la partecipazione al processo decisionale europeo.

Ad esempio la Toscana con la legge n. 37/1994 e la Sardegna con la legge n. n. 20/1998.

³ Resoconto generale del Congresso Nazionale dello Scottish National Party, novembre 2011, www.snp.org

E', però, soprattutto nella fase successiva alla riforma e, ancor di più, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 11 del 2005, che il legislatore regionale, negli spazi espressamente riconosciuti anche dalla giurisprudenza costituzionale (Sentenza n.239 e 272 del 2004), ha disciplinato il procedimento interno attraverso il quale si determina la partecipazione regionale ai processi decisionali comunitari.

Il riferimento principale è alla regione Emilia – Romagna⁴ e alla formulazione dei regolamenti interni all'Assemblea legislativa, nonché alla legge regionale n. del 2004 Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali.

La soluzione ad esempio adottata dall'art. 6, comma 2, della legge n. 16 del 2008 della regione Emilia-Romagna consente infatti di determinare la posizione dell'assemblea legislativa nella fase ascendente. La valorizzazione del Consiglio regionale è affidata all'art.38 del regolamento interno di Assemblea, che può consentire un rinvio della trattazione alle "iniziative di cooperazione interistituzionale e interparlamentare", specie per quanto concerne il controllo sulla sussidiarietà.⁵

Prendendo l'esempio emiliano, sarebbe possibile immaginare le medesime modalità "operative" anche nelle altre regioni italiane, in modo tale da realizzare un sistema di tipo omogeneo che consentirebbe alle Assemblee elettive la possibilità di poter esprimere pareri (in riferimento alla fase ascendente e in particolare sul controllo del principio di sussidiarietà) in tempi celeri.

È notizia recente, precisamente del 14 dicembre 2011, dell'entrata in vigore nella Regione Veneto della legge regionale n.26/2011 che disciplina i processi di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea. La legge articola e attribuisce tali processi tra la Giunta e il Consiglio, ponendo la necessità di definire strumenti e procedure di raccordo fra le strutture organizzative dell'esecutivo e dell'Assemblea legislativa⁶. Attualmente vi è stata una composizione di un apposito gruppo di lavoro con il compito di formulare la

⁴ Ma anche ad esempio al le leggi regionali Marche n. 14/2006; Calabria n. 3/2007

⁵ G.Rivosecchi, *"Le assemblee legislative regionali nel processo decisionale europeo"*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 2009, pag. 389

6 Art.4, comma 1 e 2, Legge n.26 del 2011 Regione Veneto, *"La Regione, mediante i propri organi, in un quadro di leale collaborazione istituzionale volta all'affermazione unitaria degli interessi del Veneto, formula osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, o sugli atti agli stessi preordinati, nel rispetto della normativa statale vigente.*

Fatti salvi i casi d'urgenza, il Consiglio regionale e la Giunta regionale definiscono d'intesa le osservazioni di cui al comma 1. Qualora entro sette giorni non si raggiunga l'intesa, la Giunta regionale può comunque procedere alla formulazione delle stesse, dandone immediata comunicazione all'organo consiliare."

bozza di adeguamento del regolamento consiliare alle prescrizioni, appunto della legge n.26 del 2011 in materia ad esempio di controllo di sussidiarietà: *“Il Consiglio regionale, anche attraverso la partecipazione a forme di coordinamento e di collaborazione tra regioni, verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell’Unione europea secondo le modalità previste dal proprio Regolamento e ne trasmette le risultanze alla Giunta regionale, alle Camere e al Comitato delle regioni.”*⁷

Sarà interessante attendere le risultanti provenienti dal gruppo di lavoro, poiché potrebbero essere riprese le stesse modalità di esercizio formulate dalla Regione Emilia – Romagna e quindi anche la possibilità di inaugurare una nuova stagione evolutiva del ruolo delle Assemblee legislative regionali in materia di partecipazione al processo decisionale europeo. Le premesse normative regionali ci sono tutte.

Per concludere, emerge quindi un quadro composito, una sistema di relazioni nell’Unione europea nelle quali le Assemblee legislative regionali sono inserite, ma che ancora non riescono a sfruttare propriamente. Le cause sono molteplici e non solamente attribuibili alla dialettica Stato centrale – entità sub statali. Certo quest’aspetto influisce molto, ma occorrerebbe partire da un rinnovato spirito europeo comune a tutti gli Stati membri; in cui prevalga lo spirito di collaborazione nel risolvere le questioni più preminenti. Una nuova prospettiva per l’Europa che possa affrontare insieme le sfide, anche normative, del futuro e non magari quella che attualmente ci viene presentata e che può, alle volte, essere riassunta con le parole di Indro Montanelli pronunciate nel 1997, in risposta ad un lettore, che chiedeva al giornalista quale fosse la prospettiva dell’Europa per il nuovo millennio:

*“Prospettiva inquietante. Non possiedo competenze economiche per valutare i vantaggi della partecipazione all’Unione europea. Tuttavia, sono perplesso constatando che tale unione sta assumendo i caratteri del Sacro Romano Impero. Se si aggiunge che l’Inghilterra sta recalcitrando, mi impensierisco ancor più, perché un’Europa dominata dalla Germania, senza contrappeso inglese, e’ per lo meno inquietante. Probabilmente Prodi e’ abbastanza "carolingio" per essere entusiasta, ma io sono solo un cittadino che conserva troppi ricordi, e che continua a non vederne i motivi.”*⁸

⁷ Art.5, Legge n.26 del 2011, Regione Veneto

⁸ I.Montanelli, La Stanza di Montanelli, Corriere della Sera, 14 febbraio 1997

Bibliografia

R.Adam, “*Lineamenti di diritto dell’Unione Europea*”, Giappichelli Editore, Torino, 2010

E.Alberti, “*Las regiones en el proyecto de nueva Constitución europea*”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004

M.Buquicchio, “*Studi sui rapporti internazionali e comunitari delle Regioni*”, Cacucci, Bari, 2004

M.Caciagli, “*Regioni d’Europa. Devoluzioni, regionalismi, integrazione europea.*”, Il Mulino, Bologna, 2003

B.Caravita, “*Le Regioni in Europa, esperienze costituzionali a confronto*”, Giampiero Casagrande Editore, Roma, 2002

M.Carmona Contreras, “*La europeizzazione delle Comunità Autonome spagnole: una sfida costituzionalmente pendente*”, in *Le Regioni*, Il Mulino, n.4, 2006

A.Celotto, “*Le modalità di prevalenza delle norme comunitarie sulle norme interne: spunti ricostruttivi*”, *Rivista italiana di Diritto Pubblico*, 1999

M.Chiti, “*Regionalismo interno e regionalismo comunitario: due modelli da ricomporre*”, in *Rivista italiana di diritto pubblico comunitario*, n.1, 1992

M.Chiti, “*Regioni e Unione Europea dopo la riforma del titolo V della Costituzione: L’influenza della giurisprudenza costituzionale*”, in *Mutazioni del diritto pubblico nello spazio giuridico europeo*, Clueb, Bologna, 2003

L.Ciaurro, “*Commento all’art.5 della legge 5 giugno 2003, n.131. Attuazione dell’art.117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle Regioni in materia comunitaria*”, Dogana, Rep. di San Marino, 2003

T.Christiansen, “*Second thoughts on Europe’ third levele: The European Union’s Committee of the Regions*”, Publius, n.1,1996

A.D’Atena, “*La nuova disciplina costituzionale dei rapporti internazionali e con l’Unione europea*”, *Rassegna parlamentare*, 2002

A.D’Atena, “*Tra decentramento regionale ed integrazione sopranazionale*”, *Studi in memoria di Pietro Gismondi*, III, Milano, 1988

A.D’Atena, “*Il doppio intreccio federale: le Regioni nell’Unione europea*”, in *Le Regioni*, 1998, n.6

- A.D'Atena, *"L'Italia verso il federalismo"*, Taccuini di viaggio, Giuffrè, Milano, 2001
- M.Delebarre, *"Primo Convegno sulla sussidiarietà"*, organizzato dalla Commissione CONST del Cdr, Berlino, 2004
- L.Domenichelli, *"Le Regioni nella Costituzione europea"*, Giuffrè editore, Milano, 2007
- G.Falcon, *"La cittadinanza europea delle regioni"*, in *Le Regioni*, n.2, 2001b
- C.Fasone, *"Le assemblee legislative regionali e i processi decisionali comunitari: un'analisi di diritto comparato"*, *Le Istituzioni del federalismo*, n. 3/4, 2009
- A.Feral, *"Le Comité des Régions de l'Union européenne"*, PUF, Paris, 1998
- H.Ford, *"Il mio amico Edison"*, Bollati Boringhieri Editore, Torino, 1992
- J.Gallacher, *"Committee of the Regions: An opportunity for influence"*, Local Government International Bureau, Report n.3
- H.Gerstenlauer, *"German Lander and the European Community"*, in *The European Union and the regions*, Clarendon Press, Oxford, 1995
- F.Ghera, *"La partecipazione delle regioni ai processi decisionali comunitari alla luce del nuovo art.117, comma 5, Cost. e della legge n.131 del 2003"*, *Giur. Cost.*, 2004
- J.Green, *"The new regionalism in the EU"*, Sir, Goteborg, 1999 *delle regioni*, in *Le Regioni*, n.2, 2001b
- T.Heinemann, *"Der Regionalismus zwischen innerstaatlicher Entwicklung und europäischer Beteiligung. Eine rechtsvergleichende Untersuchung"*, Berlin, 2001
- I.Gottardo, *"Primo Convegno sulla sussidiarietà"*, Commissione costituzionale del Comitato delle Regioni, Berlino, maggio 2004
- G.Iurato, *"Le Regioni italiane e il processo decisionale europeo"*, Giuffrè, Milano, 2005
- C.Jeffery, *"The Europe of Regions from Maastricht to Nice"*, in *Queen's Papers on Europeanization*, 2002, Belfast
- M.Keating, *"United Kingdom, Regions and the participation on comunitary issues"*, in *L'Europa delle autonomie*, Giuffrè editore, Milano, 20
- M.Keating, *"Europeanism and regionalism"*, Clarendon Press, Oxford, 199503.
- M.Keating, *"Is there a regional level of government in Europe?"*, in *Regions in Europe*, New York, 1998.
- E.Kirchner, *"Europe in change. Committee governance in the European Union"*, Manchester University Press, Manchester, 2000

R.Leonardi, *“The Regions and the European Community”*, Frank Cass, London, 1993

N.Levrat, *“L’Europe et ses collectivités territoriales”*, Presses Universitaires Européennes, Bruxelles, 2005
el federalismo, n. 3/4, 2009

R.Libertini, *“Diritto comunitario e Regioni. Le norme di procedura regionali, i rapporti Giunta Consiglio, gli aiuti e l’utilizzo dei fondi comunitari”*,
www.issifra.cnr.it

N.MacCormick, *“Sussidiarietà, senso comune e conoscenza della situazione locale”*,
Contrib, CONV 275/02, 18 settembre 2002

A.Manzella, *“Il nuovo costituzionalismo europeo: regioni e cittadinanza”*, Il Mulino, Bologna, 1994.

A. Manzella, *“Il ruolo dei Parlamenti nazionali nella vita dell’Unione”*, in *L’Unione europea nel XXI secolo*. a cura di S.Micossi-G.L. Tosato, Bologna, 2008

S.Mangiameli, *“il ruolo delle collettività regionali e locali nella Governance europea”*,
2005, www.issirfa.cnr.it

G. Marcou, *“La régionalisation en Europe. Situation, évolution et perspectives dans les Etats membres de l’Union européenne et dans les Etats candidats d’Europe centrale et orientale”*, Luxembourg, Parlement européen, 2000

L.Maria Diez Picazo, *“Le Comunità Autonome spagnole e l’Unione europea”*, in *L’Europa delle regioni*, Giuffrè Editore, Milano, 2003

I.Massa Pinto, *“Il principio di sussidiarietà nel progetto di Trattato che istituisce una costituzione per l’Europa”*, in *Diritto Pubblico comparato ed europeo*, Giappichelli editore, Torino

R.McCarthy, *“The Committee of Regions: an advisory body’s tortuous path to influence”*, *Journal of European public policy*, n.3, 1997

Memorandum Monnet del 3 maggio 1950, in P.M. Moreau Defarges, *Relations Internationales*, Paris, 1993,

F.Morata, *“La politica di coesione in Unione Europea”*, Laterza, Roma, 2002

C.Odone, *“Regioni e diritto comunitario dopo la riforma del titolo V”*, in *Osservatorio legislativo interregionale*, Bologna 5/6 febbraio, 2004

T.Padoa Schioppa, *L’Europa verso l’unione monetaria*, Einaudi, Paperbacks, Torino, 1992

W.Pankiewicz, *“Realtà regionali e Unione Europea: il Comitato delle Regioni”*,
Giuffrè editore, Milano, 2001

G.Parodi, "Interessi unitari e integrazione comunitaria negli ordinamenti decentrati. La razionalizzazione degli strumenti di garanzia del principio unitario", in Quaderni regionali, Giappichelli Editore, Torino, 2003

P.Perez Tresp, "*Comunidades Autònomas, Estado y Comunidad Europea*", Tirant lo Blanch, Valencia, 1987

J.Peterson, "*European Union decision making: the role of subnational authorities*", Political studies, n.2, 1998

G.Pitruzzella, "Diritto Costituzionale", Giappichelli Editore, Torino, 2011

F.Pizzetti, "*Le nuove regioni italiane tra Unione Europea e rapporti esterni nel quadro delle riforme costituzionali della XIII legislatura. Nuovi problemi, compiti ed opportunità per il potere statutario delle Regioni e per il ruolo del legislatore statale e regionale*", in Le Regioni, n.5, 2001

F.Pizzetti, "*I nuovi elementi unificati del sistema costituzionale italiano*", Le Istituzioni del Federalismo, 2002

F.Raia, "*Il processo di integrazione europea alla luce della legge 4 febbraio 2005, n°11*" www.associazionedeicostituzionalisti.it.

V. Rafael De Bustamante Tello, "*El Comite de las Regiones y la participacion regional en el proceso de toma de decisiones a nivel europeo*", in Cuadernos de economia murciana, octubre, 1994

G.Rivosecchi, "*I Parlamenti nel processo decisionale europeo. Un confronto tra Parlamento europeo, Parlamento italiano e Assemblée legislativa dell'Emilia-Romagna*", Bologna, 2009

G.Rivosecchi, "*Le assemblee legislative regionali nel processo decisionale europeo*", in Le Istituzioni del Federalismo, 2009

E.Rossi, "*Intervento introduttivo al seminario Europa-Regioni: una politica di coesione contro la crisi*", organizzato a Palazzo Strozzi Sacratì con la presenza di Martin Schulz, MET, Firenze, 2011

A.Ruggeri, "*Integrazione europea e ruolo delle autonomie territoriali*", Diritto Pubblico Comparato e Europeo, n.1, 2006

I.Ruggio, "*Il nuovo Statuto catalano*", in Le Regioni, Giuffrè editore, 2007

L.Sharpe, "*The European meso: an appraisal*", Sage Publication, London, 1993

G.Strozzi, "*Il ruolo del principio di sussidiarietà nel sistema dell'Unione europea*", Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 1999

F.Vecchio, *“Il principio di sussidiarietà nel Trattato Costituzionale: procedimentalizzazione vs giustiziabilità”*, Forum di Quaderni Costituzionali

W.Wallace, *“Democracy or technocracy? European integration and the problem of popular consent”*, West European politics, n.3, 1995

J.Ziller, *“La nuova Costituzione europea”*, Il Mulino, Bologna, 2003